



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



DECRETO N. 14 DEL 4 APR. 2008

OGGETTO: ECOFER AMBIENTE S.r.L. -- P.I. e C.F. 06238241001, con sede legale in via Pian Savelli, 22 località Santa Palomba -- Roma ed impianto ubicato nel Comune di Roma presso la Borgata della Falcognana nelle vicinanze della via Ardeatina all'altezza del Km. 15+300.

DECRETO COMMISSARIALE N. 28 DEL 4 APRILE 2003. PROROGA TERMINI.

Il Commissario Delegato

VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 e s.m.i, di recepimento della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – norme in materia ambientale – ed, in particolare, la parte IV – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati dello stesso;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i., relativo all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i., concernente la disciplina regionale del Lazio della gestione dei rifiuti;

VISTO il D.M. 3 agosto 2005 recante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003, 23 dicembre 2004, 29 dicembre 2005, 1 giugno 2006 e 2 febbraio 2007 con i quali è stato dichiarato, prorogato ed esteso, sino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con il quale è stato prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 30 giugno 2008 lo stato di emergenza nel territorio della Regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, al fine di consentire il completamento degli interventi per il successivo passaggio alla gestione ordinaria;

VISTE le Ordinanze del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile nn. 2992 del 23 giugno 1999 e 3109 del 28 febbraio 2001;

VISTE l'OPCM n. 3249 del 8 novembre 2002 e contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio di Roma e provincia, nonché gli interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

27



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



VISTA l'OPCM n. 3616 del 4 ottobre 2007 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio nella Regione Lazio, nonché, una puntuale delimitazione delle competenze, ai sensi della Parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006;

VISTO il Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio, adottato con Decreto commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 95 del 18 ottobre 2007 di approvazione del Piano degli interventi di emergenza per l'intero territorio del Lazio con il quale si integra e modifica il precedente documento di pianificazione su richiamato;

VISTO il Decreto Commissariale n. 49 del 21 luglio 2005, con il quale il dott. Stefano Laporta è stato nominato Soggetto Attuatore delle attività di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002;

VISTO il Decreto Commissariale n. 52 del 12 giugno 2003, con il quale il dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti per l'attuazione del Piano degli Interventi di Emergenza;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28 del 4 aprile 2003 con il quale si è approvato il progetto definitivo relativo ad una discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti dalle attività di autodemolizione nonché dalla frantumazione di rifiuti contenenti metalli, autorizzando, contestualmente, la ECOFERAMBIENTE S.r.L. alla sua realizzazione ed esercizio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del previgente D. Lgs. 22/1997 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98;

PRESO ATTO CHE con medesimo Decreto n. 28/2003 il dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'adeguamento del progetto su menzionato alle prescrizioni

M



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



impartite e l'approntamento degli atti conseguenti (comprese le varianti non sostanziali in corso d'opera);

VISTO il contratto di disciplina della costruzione e gestione della discarica in questione, formalizzato in data 28 luglio 2003 tra il Responsabile del Procedimento e il Rappresentante *pro tempore* della ECOFERAMBIENTE S.r.L., dalla cui stipula comincia a decorrere la stessa autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 2323/RUP del 25 ottobre 2007 con la quale la Società in oggetto ha presentato istanza al fine di ottenere la proroga dei termini autorizzativi concessi con il su richiamato Decreto n. 28/2003;

PRESO, inoltre, ATTO CHE il Decreto in questione è stato oggetto di numerosi provvedimenti limitativi e/o impeditivi della sua efficacia che non hanno consentito alla ECOFERAMBIENTE S.r.L. di operare liberamente secondo quanto previsto dal su richiamato progetto;

CONSIDERATO, in particolare, CHE

- il Commissario Delegato con proprio Decreto n. 36 del 25 marzo 2004 ha revocato il più volte richiamato Decreto n. 28/2003;
- su ricorso della stessa ECOFERAMBIENTE S.r.L., il TAR del Lazio ha provveduto, rispettivamente con proprie Ordinanze nn. 3657/2004 e 3658/2004, a rigettare l'istanza di sospensione del Decreto n. 28/2003 promossa da alcuni privati e a sospendere il suddetto Decreto di revoca;
- Provincia di Roma e privati sono ricorsi in appello al Consiglio di Stato avverso la su citata Ordinanza n. 3657/2004, reiterando, al contempo, l'istanza di sospensione dell'autorizzazione in questione;
- con propria nota prot. n. 526/RUP del 8/09/2004, il Responsabile del Procedimento, al fine di tutelare l'ambiente e la salute pubblica, in ossequio anche al principio della prevenzione, ha invitato la Società ECOFERAMBIENTE r.L. ad astenersi dall'avviare qualsivoglia intervento realizzativo dell'impianto, in attesa della risoluzione definitiva del su citato appello;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



CONSIDERATO, infine, CHE

- l'udienza del suddetto appello al Consiglio di Stato è stata rinviata su istanza degli stessi promotori;
- con sentenza n. 11218 del 25 novembre 2005 il TAR del Lazio ha annullato il già richiamato Decreto di revoca n. 36/2004, legittimando la validità dell'autorizzazione in possesso della ECOFERAMBIENTE S.r.L.;

RITENUTO, pertanto, OPPORTUNO, alla luce dei fatti finora esposti, prorogare a favore della Società istante la vigente autorizzazione;

TENUTO CONTO CHE il periodo di proroga deve essere commisurato al periodo effettivamente gravato dai su riportati provvedimenti limitativi e/o impeditivi del libero operare della Società istante;

PRESO ATTO, infine, CHE il suddetto periodo (28 luglio 2003 – 25 novembre 2005) è pari a 632 giorni;

Decreta

- di prorogare a favore della ECOFERAMBIENTE S.r.L. - P.I. e C.F. 06238241001, con sede legale in via Pian Savelli, 22 località Santa Palomba – Roma ed impianto ubicato nel Comune di Roma presso la Borgata della Falcognana nelle vicinanze della via Ardeatina all'altezza del Km. 15+300 – i termini utili alla realizzazione e all'esercizio della discarica per rifiuti speciali pericolosi e non provenienti dalle attività di autodemolizione nonché dalla frantumazione di rifiuti contenenti metalli, fino al 20 aprile 2010.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio del



**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO**

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento la Società e per essa il proprio legale rappresentante *pro tempore*, dovrà attenersi alla normativa ambientale e sanitaria.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a notificare copia del presente provvedimento alla ECOFERAMBIENTE S.r.l.; provvederà, altresì, a trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Roma, al Comune di Roma e all'ARPA Lazio.

Su indicazione dei suddetti enti, e per propria autotutela, il Commissario Delegato potrà introdurre eventuali ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'approvazione del presente provvedimento.

Copia del progetto richiamato nel presente provvedimento, siglata e timbrata dal Responsabile Unico del Procedimento verrà consegnata alla Società che dovrà presentarla a semplice richiesta agli Enti proposti al controllo.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

P. **Pietro Marrazzo**

27